

# **PROGROUPO BOARD S.R.L. A SOCIO UNICO**

## **CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA**

vers. novembre 2022

### **1. AMBITO DI APPLICAZIONE**

- a) Tutte le nostre forniture e prestazioni, anche future, sono regolate in via esclusiva dalle presenti condizioni generali di vendita. Non troveranno, dunque, applicazione eventuali condizioni del Cliente che siano in contrasto con, o anche solo integrino, le nostre condizioni generali di vendita. Per quanto non espressamente disciplinato dalle nostre condizioni generali di vendita si rinvia alle disposizioni di legge, come disposto al successivo articolo 9 lett. c), senza tener conto di eventuali usi commerciali.
- b) Le presenti condizioni generali di vendita si applicano esclusivamente nei rapporti con professionisti secondo la definizione del codice del consumo.

### **2. OFFERTA/CONCLUSIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO**

- a) Le nostre offerte non sono vincolanti. Il contratto si intende concluso soltanto in seguito all'invio da parte nostra di una conferma d'ordine e, comunque, con l'esecuzione dell'ordine.

Eventuali osservazioni e/o contestazioni da parte del Cliente in merito alla fornitura devono essere formulate per iscritto sul nostro documento di trasporto e sulla lettera di vettura CMR (= *Convention des Marchandises par Route* = Convenzione per il trasporto di merci su strada) e devono essere controfirmate dal Cliente e dal vettore; il Cliente deve farci pervenire tempestivamente una copia di ciascuno di questi documenti.

- b) Le dimensioni, i pesi e le altre qualità dei prodotti indicati nelle nostre offerte o in altri documenti ad esse allegati hanno valore semplicemente indicativo e divengono parte integrante del contratto soltanto se dichiarati espressamente

come vincolanti nella nostra conferma d'ordine. In deroga a quanto precede, si intendono convenute, anche senza espressa dichiarazione di vincolatività, - e, precisamente, nel seguente ordine: (i) le tolleranze riportate nella nostra Scheda tecnica ovvero, in mancanza di queste, (ii) le tolleranze commerciali. La Scheda tecnica, nella versione di volta in volta in vigore, viene inviata al Cliente su sua richiesta e a nostre spese.

- c) Tutti i diritti di proprietà, inclusi ma non limitati a diritti d'autore, su ricette, formule, processi di produzione, campioni e altre specifiche e informazioni che facciamo pervenire, anche in forma elettronica, al Cliente, siano essi di natura materiale o immateriale, rimangono nella nostra sola ed esclusiva proprietà. Il Cliente si impegna a far sì che i terzi non vi possano accedere e non ne possano fare uso senza il nostro preventivo ed espresso consenso scritto. Ciò vale in particolare con riguardo a quei documenti scritti che sono stati contrassegnati come „confidenziali“.
- d) L'ordine del Cliente che contiene tutti gli elementi essenziali del contratto è da considerarsi vincolante e irrevocabile per il Cliente per un lasso di tempo di 14 giorni lavorativi dall'invio dell'ordine. Entro questo periodo di tempo possiamo accettare la proposta, mediante invio di una conferma d'ordine o direttamente della merce ordinata, o non accettare la proposta.
- e) Ci riserviamo il diritto di cedere il contratto in favore di una delle società del nostro gruppo, indicate nel nostro sito <http://www.progroup.ag>. Il Cliente acconsente a tale cessione preventivamente ed irrevocabilmente ai sensi dell'art. 1407 codice civile, liberandoci da ogni obbligo derivante dal contratto ceduto.

### **3. PREZZO/PAGAMENTO/INTERESSI MORATORI/ CLAUSOLA PENALE**

- a) I nostri prezzi si intendono „franco domicilio“ del luogo di consegna presso il Cliente menzionato nella nostra conferma d'ordine e non sono comprensivi della relativa imposta sul valore aggiunto, salvo diverso specifico accordo

scritto. In mancanza di diverso accordo, ciascuna data di consegna viene riepilogata in una fattura cumulativa.

- b) La concessione di uno sconto necessita di apposito accordo scritto.
- c) Le fatture vengono emesse in forma elettronica secondo quanto previsto dalla normativa di volta in volta vigente. Non assumiamo responsabilità alcuna per eventuali danni subiti dal Cliente per pagamenti erronei effettuati a causa della mancata coincidenza tra fattura emessa e copia della fattura ricevuta dal Cliente dovuta a intrusione di terzi nella trasmissione attraverso il Sistema di Interscambio (SDI), oppure PEC, posta elettronica ordinaria o posta ordinaria. La trasmissione mediante posta ordinaria avviene solo su richiesta e a spese del Cliente, che dovrà eventualmente versare anche un corrispettivo per la evasione di tale richiesta.
- d) In mancanza di diverso specifico accordo, il pagamento di tutti gli importi fatturati deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data della fattura. Il pagamento si considera eseguito nel momento del suo ricevimento da parte nostra. In caso di ritardo nel pagamento – fatto salvo il diritto da parte nostra di far valere un maggior danno e la possibilità per il Cliente di dimostrare che non abbiamo subito alcun danno o abbiamo subito un danno inferiore – si applicheranno, dalla data di scadenza del pagamento, gli interessi di mora previsti dal D. Lgs. 231/2002 e s.m.i. nei casi di ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali.
- e) Se il Cliente è in ritardo nel pagamento di un importo fatturato, possiamo esigere subito gli ulteriori corrispettivi, ancorché non ancora scaduti, derivanti da precedenti forniture a favore del Cliente. Della decadenza dal beneficio del termine daremo comunicazione al Cliente in forma scritta.
- f) Qualora, una volta concluso il contratto, si verificano aumenti dei costi imprevedibili, ad esempio per effetto dell'aumento dei prezzi delle materie prime o di merci importate o per modifiche dei tassi di cambio, ci riserviamo il diritto di aumentare proporzionalmente i nostri prezzi, tuttavia in misura non

superiore al 30 % e non prima che siano decorse quattro settimane dalla conclusione del contratto. Se richiesto, forniamo al Cliente prova di tali eventuali significativi aumenti.

- g) Se, in seguito ad espresso accordo scritto, dovessimo accettare pagamenti a mezzo assegni o cambiali, il pagamento ha luogo unicamente *pro solvendo*; eventuali spese di incasso e di sconto sono a carico del Cliente.
- h) In caso di inadempimento ingiustificato e/o di risoluzione ingiustificata del contratto da parte del Cliente, il Cliente sarà tenuto a corrisponderci, oltre agli interessi di mora previsti alla lett. (d) che precede, una penale pari al 15% dell'importo netto dell'ordine, salvi, rispettivamente, il nostro diritto al risarcimento del maggior danno e il diritto del Cliente di dimostrare che il danno è notevolmente inferiore o addirittura insussistente.
- i) Se, successivamente alla conclusione del contratto, dovesse risultare un notevole peggioramento della situazione patrimoniale del Cliente tale da porre in pericolo la sua controprestazione, abbiamo diritto: (i) di revocare – anche per forniture future – i termini di pagamento convenuti (decadenza dal beneficio del termine) e/o (ii) di eseguire le forniture solo a fronte di previo pagamento o della previa prestazione da parte del Cliente di adeguate garanzie bancarie e ciò fino a che non viene rimosso il rischio di un suo inadempimento, fermi in ogni caso eventuali ulteriori diritti riconosciuti per legge.
- j) Salvo quanto sia diversamente disposto nelle presenti condizioni generali di vendita, il Cliente ha diritto alla compensazione o alla ritenzione unicamente se la sua pretesa sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, non sia contestata o sia stata da noi riconosciuta in forma scritta.
- k) Abbiamo diritto di cedere a un terzo – in particolare ai fini del factoring o del forfaiting – le nostre pretese nei confronti del Cliente derivanti dal rapporto di fornitura. Non riconosciamo come validi eventuali divieti o limiti alla cessione contenuti in condizioni generali di contratto del Cliente.

#### **4. CONSEGNA/FORZA MAGGIORE / IMBALLAGGIO / TRASPORTO/TRASFERIMENTO DEL RISCHIO**

a) Il rispetto dei termini di consegna è sottoposto alla condizione della puntuale e corretta fornitura delle materie prime da parte dei nostri fornitori e/o della disponibilità dei mezzi di trasporto al luogo di consegna convenuto con il Cliente. Se la fornitura da parte dei nostri fornitori o la disponibilità di mezzi di trasporto dovesse mancare o ritardare per ragioni a noi non imputabili, ne daremo notizia al Cliente immediatamente e, comunque, al più tardi entro 5 giorni lavorativi da quando ci è pervenuta tale informazione. Qualora il ritardo a noi non imputabile dovesse durare oltre un termine tollerabile, ci riserviamo il diritto di recedere dal contratto, provvedendo a restituire tempestivamente l'eventuale controprestazione già eseguita dal Cliente. In mancanza di una corretta e puntuale fornitura da parte dei nostri fornitori, anche il Cliente ha diritto di recedere dal contratto una volta decorso un adeguato termine supplementare da fissarsi per iscritto ovvero, nei casi eccezionali stabiliti dalla legge, anche senza termine supplementare.

È in ogni caso escluso il diritto del Cliente al risarcimento dei danni.

b) Il rispetto dei termini di consegna da noi confermati è altresì condizionato alla consegna tempestiva da parte del Cliente di tutte le informazioni e i documenti necessari alla programmazione, alla produzione e alla pianificazione della spedizione e/o all'adempimento di tutti gli ulteriori obblighi contrattuali a suo carico che condizionano o influenzano una consegna puntuale della merce. Sono, in particolare, essenziali:

(1) chiara indicazione di tutti i dettagli tecnici dei prodotti ordinati, utilizzando le denominazioni elencate nella nostra Scheda tecnica nella versione di volta in volta in vigore,

(2) tempestivo e corretto adempimento delle obbligazioni del Cliente, in particolare la consegna di tutti i documenti e delle autorizzazioni amministrative a carico del Cliente nonché

(3) puntuale pagamento dell'acconto concordato.

A richiesta, provvediamo noi ad inviare a nostre spese al Cliente la scheda tecnica nella versione di volta in volta in vigore.

- c) I termini di consegna sono vincolanti unicamente se da noi espressamente confermati per iscritto, fermo in ogni caso restando quanto previsto alle precedenti lett. a) e b) del presente articolo.
- d) Qualora si verifichi un caso di forza maggiore o altre circostanze non prevedibili al momento della conclusione del contratto e a noi non imputabili (ivi compresi guerra, sommossa, calamità naturali, epidemie e pandemie, attività sindacali e scioperi nazionali e aziendali, *factum principis*, carenza di energia e materie prime, interruzione delle vie di comunicazione e inevitabili interruzioni dell'esercizio, incendio – anche presso i nostri fornitori), non saremo responsabili per eventuali inadempimenti per tutta la durata dell'impedimento. Nel caso in cui un tale evento dovesse durare oltre 30 (trenta) giorni dal suo insorgere, avremo facoltà di risolvere anticipatamente, in tutto o in parte, il contratto, senza che il Cliente abbia diritto al risarcimento del danno; lo stesso dicasi nel caso in cui le suddette circostanze rendano l'esecuzione del contratto notevolmente antieconomica e non si possa quindi più pretendere il rispetto del contratto da parte nostra. In tutti i casi previsti dalla presente lett. d), il Cliente viene informato quanto prima e ha diritto di risolvere il Contratto. Si applica quanto previsto alla precedente lett.a).
- e) Ci riserviamo il diritto di eseguire forniture e/o prestazioni parziali a fronte di un pagamento parziale, a meno che la fornitura o la prestazione parziale non siano obiettivamente di interesse o accettabili per il Cliente. Sono fatti salvi i diritti del Cliente in caso di ritardo o impossibilità della nostra prestazione.
- f) Il rischio del perimento e/o del deterioramento fortuito della merce si trasferisce al Cliente al più tardi con la consegna nel luogo di consegna concordato. Se, in caso di termini di consegna per noi vincolanti, la fornitura o l'accettazione della merce ritarda per motivi a noi non imputabili, il rischio del perimento e del

deterioramento della merce si trasferisce al Cliente, indipendentemente da altri accordi in merito alle condizioni di consegna e di pagamento, una volta decorso il giorno feriale convenuto come termine di consegna. La stessa disposizione si applica nel caso in cui abbiamo comunicato al Cliente, con un preavviso scritto di almeno 8 giorni lavorativi, una fornitura/prestazione anticipata, a meno che la fornitura/prestazione anticipata non sia obiettivamente interessante o accettabile per il Cliente.

- g) In mancanza di diverso accordo scritto, i fogli di cartone ondulato vengono consegnati su palette in legno o su supporti simili. Ciascuna palette è provvista di una reggetta in plastica.

## **5. GARANZIA**

- a) Eventuali diritti di garanzia del Cliente presuppongono il corretto adempimento da parte sua di tutti i suoi obblighi di ispezione e di denuncia.
- b) Salve le disposizioni di legge, il Cliente deve far immediatamente annotare e confermare dal vettore sul nostro documento di trasporto e sulla lettera di vettura CMR quei vizi che, al momento della consegna della merce, sono riconoscibili, in particolare eventuali spedizioni di quantità inferiori e danni derivanti dal trasporto, e farci pervenire tempestivamente una copia del documento di trasporto. Se il vizio emerge dall'esame della merce o successivamente, il Cliente ce ne deve dare tempestiva comunicazione per iscritto. Si considera tempestiva la comunicazione che viene inviata per iscritto entro due settimane dalla consegna.
- c) Sul Cliente incombe l'onere della prova di tutti i presupposti del suo diritto alla garanzia, in particolare dell'esistenza del vizio stesso, della quantità contestata della merce fornita, del momento dell'accertamento del vizio e della tempestività della denuncia del vizio.
- d) In caso di contestazione motivata di vizi dei quali dobbiamo rispondere, abbiamo diritto, previa nostra scelta da compiersi entro un termine ragionevole

all'eliminazione del vizio o alla fornitura di merce esente da vizi (l'“Adempimento Suppletivo”), entro un termine ragionevole che tenga altresì conto del tempo necessario a procurarsi la merce dai nostri fornitori. Se l'Adempimento Suppletivo non interviene entro il predetto termine, il Cliente può chiedere, in conformità alle disposizioni di legge, una riduzione del prezzo oppure, qualora il vizio sia grave, la risoluzione del contratto. Per eventuali diritti al risarcimento del danno del Cliente per vizi si applica in via analogica quanto previsto al successivo articolo 6.

- e) L'Adempimento Suppletivo è condizionato al pagamento da parte del Cliente del prezzo di vendita. Il Cliente ha tuttavia diritto di trattenere una parte del prezzo di vendita proporzionata al vizio fino all'esecuzione dell'Adempimento Suppletivo.
- f) Nel caso in cui siano accertati vizi nella merce da noi fornita al Cliente e tale merce sia stata ceduta dal Cliente a terzi, eventuali diritti di regresso *ex lege* del Cliente nei nostri confronti sussistono unicamente qualora il Cliente non abbia preso accordi con i propri acquirenti che attribuiscono a questi ultimi diritti per la garanzia per vizi maggiori rispetto a quelli stabiliti dalla legge. Si applica l'articolo 6 delle presenti condizioni generali di vendita.
- g) Il Cliente si obbliga altresì a regolare eventuali diritti di garanzia per vizi in favore dei suoi acquirenti in conformità alle nostre direttive in merito alla garanzia a lui note.

## **6. RISARCIMENTO DEL DANNO, RIMBORSO DELLE SPESE INUTILMENTE SOSTENUTE**

- a) Salvo che non sia diversamente disposto nelle presenti condizioni generali di vendita o in specifici accordi scritti, è escluso il diritto del Cliente al risarcimento del danno che non sia stato causato da violazione dolosa o gravemente colposa degli obblighi a noi facenti capo in forza di contratto o di legge. Ciò vale per tutti i diritti al risarcimento, indipendentemente dal loro fondamento giuridico, in particolare per quelli derivanti da responsabilità al momento della

conclusione del contratto, altre violazioni di doveri, per danni a cose derivanti da atto illecito a norma dell'articolo 2043 del codice civile italiano o per il rimborso delle spese inutilmente sostenute dal Cliente.

- b) La clausola di esonero della responsabilità prevista nella precedente lett. a) non si applica in caso di: nostra responsabilità per lesione colposa alla vita, all'integrità fisica e alla salute; assunzione, da parte nostra, di una garanzia relativa alle caratteristiche della merce fornita; vizi dolosamente taciuti; nostra responsabilità inderogabile in base alla legge sulla responsabilità del produttore nonché in tutti quei casi in cui abbiamo violato colposamente un dovere contrattuale essenziale (dovere, il cui adempimento costituisce il presupposto per la regolare esecuzione del contratto e sul cui rispetto il Cliente di regola fa o deve poter fare affidamento). Nei casi di violazione colposa di un dovere contrattuale essenziale, nonché per i danni indiretti e i danni che sono conseguenza di vizi della cosa fornita, la nostra responsabilità è tuttavia limitata al danno tipicamente contrattuale, prevedibile al momento della conclusione del contratto, a meno che tale inadempimento contrattuale abbia causato danni alla vita, all'integrità fisica o alla salute.
- c) La suddetta esclusione o limitazione di responsabilità si applica anche alla responsabilità personale dei nostri organi, dipendenti, lavoratori, collaboratori, rappresentanti e ausiliari.

## **7. RISERVA DELLA PROPRIETÀ**

- a) Ci riserviamo la proprietà della merce fornita (di seguito „merce sottoposta a riservato dominio) e sui documenti allegati alla merce fornita sino a pagamento completo di tutti i crediti, di qualsiasi tipo, derivanti da rapporti contrattuali presenti o futuri con il cliente. In caso di crediti annotati in un conto corrente tale riserva di proprietà serve anche a garantirne il relativo saldo. In caso di violazione del contratto da parte del cliente, di ritardo nel pagamento o nel caso in cui il pagamento sia a rischio per il venire meno della capacità del cliente di eseguire la prestazione, siamo autorizzati – dopo aver assegnato un termine per adempiere, se necessario *ex lege* – a risolvere il contratto secondo le

disposizioni di legge e a pretendere l'immediata restituzione della merce sottoposta a riservato dominio e dei documenti; il cliente è obbligato alla restituzione. Siamo fin da ora autorizzati a vendere a terzi la merce sottoposta a riservato dominio restituitaci e a detrarre l'importo così recuperato – deducendo ragionevoli spese di recupero – dalle obbligazioni del cliente.

- b) Il Cliente è autorizzato a rivendere la Merce Sottoposta a Riservato Dominio secondo il normale andamento degli affari. Un normale andamento degli affari non sussiste se la Merce Sottoposta a Riservato Dominio non viene rivenduta con riserva di proprietà. L'autorizzazione a rivendere la Merce Sottoposta a Riservato Dominio secondo il normale andamento degli affari viene meno quando (i) il Cliente non adempie alle sue obbligazioni di pagamento; (ii) è in ritardo con i pagamenti; (iii) non adempie regolarmente i suoi altri principali doveri contrattuali nei nostri confronti; (iv) cessa di effettuare i pagamenti; (v) viene presentata un'istanza di concordato o di apertura di procedura d'insolvenza o (vi) subentra un altro motivo per cui viene meno la sua capacità di eseguire la prestazione.

Il Cliente ci cede sin d'ora tutti i crediti derivanti dalla rivendita della Merce Sottoposta a Riservato Dominio, unitamente ai diritti accessori e di garanzia, nell'ammontare del valore fatturato della Merce Sottoposta a Riservato Dominio, a prescindere dal fatto che la merce sia stata trasformata ovvero mescolata/incorporata [cfr. le sottostanti lett. g) e h)]. Le cessioni sopra indicate vengono da noi accettate con il presente atto.

Finché perdura l'autorizzazione sopra concessa a rivendere la Merce Sottoposta a Riservato Dominio secondo il normale andamento degli affari, il Cliente è altresì autorizzato ad incassare i crediti ceduti. Una volta venuta meno questa facoltà, noi siamo autorizzati ad informare gli acquirenti del Cliente della cessione e ad incassare noi stessi i crediti. Con la revoca della facoltà di incassare il Cliente dovrà pertanto fornirci tempestivamente tutte le informazioni e consegnarci tutti i documenti che siano necessari a far valere i crediti ceduti.

- c) Il Cliente non è autorizzato a cedere i crediti menzionati nel precedente comma b), per farli incassare tramite contratto di *factoring*, a meno che non obblighi il *factor* in modo irrevocabile ad eseguire la controprestazione direttamente a noi sinché sussistono ancora nostri crediti nei confronti del Cliente.
  
- d) Non sono ammessi trasferimenti o cessioni a titolo di garanzia nonché pignoramenti della Merce Sottoposta a Riservato Dominio dei crediti ceduti. In caso di pignoramenti o altri atti di disposizione o interventi ad opera di terzi il Cliente deve darci tempestiva comunicazione per iscritto. Qualora il terzo non sia in grado di rimborsarci le spese giudiziali o stragiudiziali da noi sostenute per far valere i nostri diritti di proprietà, tali spese dovranno esserci rimborsate dal Cliente.
  
- e) Il Cliente custodisce gratuitamente per nostro conto la Merce Sottoposta a Riservato Dominio e i documenti. È obbligato a trattarla con cura; in particolare è tenuto a stipulare una idonea polizza assicurativa con copertura del valore a nuovo contro i pericoli consueti, come ad esempio l'incendio, l'inondazione, il furto e contro i danni causati dal trasporto e dall'acqua delle condutture. I crediti derivanti da un sinistro nei confronti dell'assicurazione e di terze persone ci vengono ceduti sin d'ora dal Cliente per un ammontare pari al valore fatturato della Merce Sottoposta a Riservato Dominio, aumentato di eventuali costi di trasporto e smaltimento. Anche questa cessione viene da noi accettata. Qualora siano necessari lavori di manutenzione e d'ispezione, il Cliente deve provvedervi tempestivamente a proprie spese.
  
- f) Se il valore realizzabile delle garanzie a noi spettanti supera complessivamente i nostri crediti di oltre il 10 %, su richiesta del Cliente o di un terzo pregiudicato dalla garanzia eccessiva siamo obbligati a svincolare in misura adeguata le garanzie a nostra scelta.
  
- g) Una lavorazione o trasformazione della Merce Sottoposta a Riservato Dominio da parte del Cliente deve essere sempre fatta per nostro conto. Se la Merce Sottoposta a Riservato Dominio viene lavorata con altri oggetti che non ci appartengono, acquistiamo un diritto di comproprietà sul nuovo bene in

proporzione al valore che la Merce Sottoposta a Riservato Dominio aveva, al tempo della lavorazione. Nel caso in cui non dovesse sorgere un tale diritto di comproprietà a nostro favore, il Cliente ci trasferisce sin d'ora la sua futura proprietà ovvero – nella proporzione sopra menzionata – comproprietà sul nuovo bene creato. Alla cosa risultante dalla lavorazione si applicano per il resto le medesime disposizioni valide per la Merce Sottoposta a Riservato Dominio. Dichiariamo fin da ora di accettare il trasferimento della proprietà esclusiva o della comproprietà previsti nella presente lett. g).

- h) Se la Merce Sottoposta a Riservato Dominio viene unita o mescolata con oggetti che non ci appartengono in modo tale da non poterne più essere separata, acquistiamo la comproprietà della nuova cosa in proporzione al valore che la Merce Sottoposta a Riservato Dominio aveva al momento dell'unione o mescolanza. Se l'unione o la mescolanza è tale per cui la Merce Sottoposta a Riservato Dominio può considerarsi come cosa principale, si ritiene convenuto che il Cliente ci trasferisca la comproprietà in misura proporzionale. Il Cliente custodisce per nostro conto il bene in proprietà esclusiva o in comproprietà. Alla cosa risultante dalla unione o mescolanza si applicano per il resto le medesime disposizioni valide per la Merce Sottoposta a Riservato Dominio.

## **8. TERMINI**

Salvo che sia diversamente disposto nelle presenti condizioni generali di vendita, tutti i diritti del Cliente alla garanzia, al risarcimento del danno e al rimborso delle spese derivanti da vizi della cosa si prescrivono in 12 mesi dalla consegna. In casi di responsabilità grave, ad es. per dolo o colpa grave, in caso di diritti derivanti dalla legge sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi nonché in caso di danno alla vita, all'integrità fisica o alla salute si applicano i termini di legge. I termini di legge si applicano anche ai diritti di regresso nei confronti dei nostri fornitori.

## 9. DISPOSIZIONI FINALI

- a) Nessuna delle precedenti clausole comporta a carico del Cliente una modifica del regime legale dell'onere della prova.
- b) Foro esclusivamente competente per tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dal rapporto contrattuale con il Cliente è Milano; siamo tuttavia autorizzati a convenire il Cliente anche presso la sua sede principale. Questa clausola non pregiudica eventuali disposizioni di legge imperative in materia di fori esclusivi.
- c) Si applica il diritto della Repubblica Italiana, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili dell'11 aprile 1980 (CISG), e ciò anche se il Cliente ha la sua sede all'estero. I presupposti e gli effetti della riserva di proprietà a norma dell'articolo 1523 codice civile sono invece disciplinati dal diritto del luogo in cui è situato il bene, qualora la scelta del diritto della Repubblica Italiana quale diritto applicabile fatta in base a tale ordinamento sia illecita o inefficace.
- d) Restano a totale carico del Cliente soccombente tutti i maggiori oneri su di noi gravanti in dipendenza di azioni legali intraprese al fuori della Repubblica Italiana.
- e) Salvo diverso e specifico accordo scritto, tutti gli accordi intercorsi tra noi e il Cliente in merito ai suoi ordini e alla loro esecuzione sono e vengono formulati per iscritto. Eventuali dichiarazioni e comunicazioni di carattere giuridico che il Cliente deve rilasciare nei nostri confronti dopo la conclusione del contratto (ad es. scadenze, comunicazioni di vizi, dichiarazione di recesso o di riduzione del prezzo), necessitano della forma scritta ai fini della loro validità.

\_\_\_\_\_  
Luogo

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Luogo

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Progroup Board s.r.l. a socio unico

\_\_\_\_\_  
Il Cliente

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile italiano Il Cliente approva specificatamente le disposizioni qui di seguito richiamate: Art. 2 – Offerta/conclusione/cessione del contratto; Art. 3 – Prezzo/pagamento/interessi moratori/clausola penale; Art. 4 – Consegna/forza maggiore/imballaggio/trasporto/trasferimento del rischio; Art. 5 – Garanzia; Art. 6 – Risarcimento del danno/rimborso delle spese inutilmente sostenute; Art. 7 – Riserva della proprietà; Art. 8 – Termini; Art. 9 – Disposizioni finali

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
Luogo            Data

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
Luogo            Data

\_\_\_\_\_  
Progroup Board s.r.l. a socio unico

\_\_\_\_\_  
Il Cliente